


COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158. In particolare il regolamento stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dall'utilizzo del servizio.
2. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Pontoglio viene istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97.
2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui al D.P.R. 158/1999 ed in relazione al piano finanziario ed è applicata e riscossa dal Comune ovvero dal soggetto al quale in base ad apposita convenzione è affidata la gestione del servizio.
3. I riferimenti operati al "gestore del servizio" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione è affidata la gestione del servizio.
4. Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 3 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse tributi vari, interessi di mora e rimborsi.
5. Le condizioni e le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite in apposito regolamento dell'amministrazione comunale.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione di durata inferiore all'anno.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia e al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'anagrafe.
5. All'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile è fatto obbligo di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, entro il 20 gennaio di ciascun anno.
6. La presenza di arredamento, unitamente all'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

ART. 4 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

1. **per le utenze domestiche:** dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
2. **per le utenze non domestiche:** dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Per detenzione si intende anche la proprietà dei locali e delle aree.

2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di trenta giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

per le utenze domestiche:

- a. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune;
- c. il numero degli occupanti l'alloggio e i dati identificativi degli stessi se non residenti,
- d. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate;

per le utenze non domestiche:

- a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, natura giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, scopo sociale o istituzionale e codice ISTAT dell'attività);
- c. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;

- d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.
6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax o posta elettronica, nel giorno di suo ricevimento.
 7. La cessazione dell'uso dei locali e delle aree deve essere comunicato al gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.
 8. In caso di individuazione di un soggetto gestore diverso dal Comune è fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al soggetto gestore medesimo. Analogo obbligo è imposto agli uffici del commercio del Comune con riferimento al rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
 9. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare a cadenza trimestrale gli allacciamenti di utenze al gestore del servizio di cui al presente regolamento.

ART. 5 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
Ogni variazione del suddetto numero successivamente intervenuta va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.
Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al primo gennaio di ogni anno, ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Pontoglio in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia). La denuncia non va presentata alla data del primo gennaio di ogni anno, per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza non è superiore a 60 giorni nell'arco dell'anno
3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
4. le utenze a disposizione di soggetti residenti e non locate- ***effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata su una superficie presunta di 100 mq, laddove non dichiarata, e per un nucleo familiare composto da 1 (un) componente.***
5. Alle utenze intestate a soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a uno per superfici fino a 30 mq, due per superfici comprese fra 31 e 60 mq, tre per superfici comprese fra 61 e 90 mq, quattro per superfici comprese fra 91 e 120 mq, cinque per superfici comprese fra 121 e 150 mq, sei per superfici superiori a 150 mq. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occupati o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 6 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi dell'articolo 21 del d.Lgs. 22/1997.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2, a titolo esemplificativo:
 - a. edifici e loro parti adibiti all'esercizio di culto riconosciuto dallo Stato Italiano, nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
 - b. soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso;
 - d. balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensore;
 - e. unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f. parti comuni del condominio;
 - g. centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali, mentre sono soggette a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della tariffa le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - b. aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
 - c. aree verdi;
 - d. aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - e. aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

ART.7 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI

1. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale
2. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligo di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

5. In caso di locazione temporanea o comodato, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere al tariffa e' a carico del proprietario dell'alloggio. Tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il soggetto gestore può intestare la fatturazione anche al conduttore.

ART. 8 - SUPERFICIE UTILE

1. Fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani o assimilati. Costituiscono altresì oggetto di applicazione della tariffa le aree scoperte operative, in quanto destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dichiarata non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998. Per gli immobili già denunciati il Gestore procederà ad effettuare la verifica di quanto in suo possesso con i dati ricevuti dal Comune e pervenuti dall'Agenzia del Territorio, provvedendo d'ufficio alla modifica delle superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, ai sensi del comma 183 dell'art. 1 della L. 296/2006, dandone comunicazione agli interessati.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si formino, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
5. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la tariffa è applicata, con riferimento alla complessiva superficie utilizzata in tali locali e aree, percentualmente ridotta solo per la parte variabile, come di seguito:
 - a. Fonderie 60%
 - b. Vetriere, fabbriche di specchi e simili 60%
 - c. Industrie tessili, filature, produzione articoli in pelle 60%
 - d. Bottonifici, produzione bigiotteria 40%
 - e. Tipografie, cartiere e simili 65%
 - f. Produzioni plastiche, chimiche 65%
 - g. Verniciatura, trattamenti galvanici 65%
 - h. Industrie meccaniche, officine meccaniche, trancerei, carpenterie metalliche, fabbri, lattonieri e simili 65%
 - i. Produzione di macchinari vari 35%
 - j. Trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti urbani 60%
 - k. Lavanderie a secco e tintorie non industriali 10%
6. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie al gestore del servizio. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo

smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata, entro il 20 gennaio di ogni anno, al gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di applicare la riduzione prevista utilizzando, dove possibile, criteri di analogia rispetto a categorie similari.

7. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. Le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile
 - b. Le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi
 - c. Le aree a verde
 - d. Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio.

8. Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata nei locali e delle aree utilizzati, la tariffa è calcolata applicando alla metratura complessiva la riduzione del 50%, relativamente alla sola parte variabile, e riferita alla complessiva superficie assoggettata per l'esercizio dei servizi sanitari.

ART. 9 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a. **per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino a un massimo di 183 giorni all'anno;
 - b. **per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Per le utenze domestiche di cui al presente articolo si applica un coefficiente di riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile, pari all'80%.

3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

4. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni nell'anno, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili

per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo e' assolto con il pagamento della tariffa.

ART. 10 - CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In corso d'anno, in caso di squilibrio fra costi del servizio e ammontare dei proventi da tariffa, determinato da fattori non prevedibili nel piano finanziario, il gestore del servizio può chiedere al Comune di adeguare le tariffe con effetto immediato in modo da ripristinare la copertura dei costi preventivata.
3. In caso di proventi della tariffa eccedenti i costi del servizio, il gettito eccedente sarà rimborsato agli utenti ovvero compensato in sede di fatturazione successiva.

ART. 11 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione cessa, se la denuncia di cessazione viene presentata entro trenta giorni dal suo verificarsi. Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa e' dovuta sino all'ultimo giorno del mese di presentazione

ART. 12 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella **4a** del D.P.R. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
3. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue

Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ARTICOLO 13 BIS

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A norma dell'art. 33bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le Istituzioni Scolastiche Statali non sono più tenute a versare direttamente al Comune e/o Ente Gestore il corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'art. 238 del D. Lsg. n. 152/2006 recante "Norme in Materia Ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione versa il corrispettivo di cui sopra al Comune che dovrà procedere a trasferirlo all'Ente Gestore.
2. Tale corrispettivo non è più determinato sulla base delle superfici occupate ma viene definito annualmente direttamente dal Ministero utilizzando i criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica del Comune e risultante in ogni singolo anno scolastico.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente relativo sarà determinato entro i limiti minimi e massimi previsti nella tabella **1a** dell'allegato **1** al DPR 158/99.
4. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella **2** del D.P.R. 158/1999.
5. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 16 - AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 viene attuata con le modalità previste dall'art. 17 comma 3 e dall'art. 18 comma 5, come previsto dalla normativa vigente.

ART. 17 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa fra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49 comma 10 del D.Lgs 22/1997 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999.
2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
3. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti presentano entro il 30 novembre dell'anno precedente apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. l) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione della tariffa.
2. Per beneficiare della riduzione i contribuenti devono presentare nel mese di gennaio dell'anno per il quale si chiede il rimborso, ovvero entro il mese dalla data di inizio dell'attività, apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti assimilati avviati al recupero allegando planimetria dei locali a firma di professionista abilitato con indicazione delle superfici dove tali rifiuti si formano.
3. Nel mese di gennaio dell'anno successivo, il contribuente dovrà completare l'istanza con la seguente documentazione:

- a. Formulario di identificazione dei rifiuti avviati al recupero datato e controfirmato dal destinatario dei rifiuti;
 - b. Attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti che gli stessi sono avviati al recupero (con indicazione degli impianti di destinazione) e non smaltiti in discarica;
 - c. Elenco dei rifiuti recuperati e/o smaltiti che si formano nell'insediamento produttivo.
4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
 5. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e spetta nella misura del rapporto fra la quantità di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd della classe corrispondente di cui all'articolo 13. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 0,5. La riduzione non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa.

ART. 19 - ULTERIORI RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

1. La quota variabile della tariffa e' ridotta dell'80% per le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Pontoglio, dall'Azienda Sanitaria Locale, da enti previdenziali pubblici
2. La quota variabile della tariffa e' ridotta dell'80% per i locali a le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti di cui al comma precedente o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche. La medesima riduzione si applica alle sedi di associazioni non aventi fini di lucro e non esercitanti attività commerciali nei locali condotti, dietro presentazione di relativa richiesta.
3. **La quota variabile della tariffa è ridotta del 10% per le utenze inserite nelle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticcerie) e 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), in considerazione della minore produzione di rifiuti dei locali non adibiti a superficie di somministrazione.**
4. **La quota fissa e la quota variabile della tariffa sono ridotte dell'80% per le istituzioni scolastiche statali di pertinenza delle Amministrazioni Comunali.**

ART. 20 - ACCERTAMENTI

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. In particolare il gestore può:
 - a. operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - b. richiedere l'esibizione di contratti;
 - c. richiedere la copia di planimetrie catastali;
 - d. richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali
 - e. richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree;

- f. inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti;
 - g. accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 272/1999 del C.C.
 3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
 4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
 5. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

ART. 21 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato.
2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

ART. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ART. 23 - RISCOSSIONE

1. Il soggetto gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49 commi 9 e 13 del D.Lgs 22/1997;
2. Ogni anno il soggetto gestore predispose il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto sulla scorta dei seguenti principi informativi:
 - a. Il periodo massimo che intercorre tra una fattura e la successiva è un anno, il minimo è un mese;
 - b. L'emissione delle fatture in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
3. L'addebito del servizio di smaltimento dei rifiuti può avvenire all'interno di una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza dallo stesso gestore

4. Il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria.
5. In caso di ritardato pagamento il Gestore ha diritto di esigere un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di tre punti percentuali.
6. **In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto gestore inoltra il sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito e nella prima fattura utile il gestore provvederà al recupero delle spese di invio sollecito.**
7. **Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il soggetto gestore attiva le procedure di recupero del credito, nelle forme e nei modi consentiti dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, oltre agli interessi di mora di cui al precedente comma 5.**

ART. 24 - PENALITÀ

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il gestore del servizio in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il soggetto gestore oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il 50% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

ART. 25 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta in misura pari al 30% per i locali e le aree situati a una distanza di oltre 1000 metri dal limite della zona in cui il servizio viene espletato. La riduzione non si applica qualora il Comune fornisca il servizio di raccolta porta a porta, anche se limitatamente alla differenziata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

3. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
4. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
5. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004
2. Qualora la tariffa sia introdotta a livello sperimentale, in carenza di obbligo di applicazione, i costi del servizio potranno essere anche solo parzialmente coperti dai proventi della tariffa.
3. Dal 1 gennaio 2004 è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.lgs 507/1993. L'accertamento e la riscossione della tassa continua ad essere effettuato per i presupposti che si siano verificati entro il 2003.
4. Per la prima applicazione della tariffa il soggetto gestore può utilizzare i dati e gli elementi provenienti dagli archivi relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, salvo successivo conguaglio.

ART. 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.